

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI INTERVENTI ECONOMICI
DI ASSISTENZA SOCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2022

INDICE

TITOLO I –PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – OGGETTO.....	2
Art. 2 – BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI	2
Art. 3 – PRINCIPI E CRITERI DI ACCESSO	2
Art. 4 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	3
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE.....	3
Art. 6 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI	4
TITOLO II – MODALITA’ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI.....	4
Art. 7 – ACCESSO SU DOMANDA.....	4
Art. 8 – ISTRUTTORIA.....	4
Art. 9 – ATTIVAZIONE D’UFFICIO.....	5
Art. 10 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	5
Art. 11 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA’	6
Art. 12 – ESITO DEL PROCEDIMENTO.....	6
Art. 13 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI	7
TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E AUTONOMIA DELLA PERSONA	7
Art. 14 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	7
Art. 15 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA	8
Art. 16 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	8
Art. 17 – ASSISTENZA ECONOMICA IN URGENZA E IN EMERGENZA.....	9
Art. 18 – ASSISTENZA ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI.....	9
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI – TABELLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA’	10
Art. 20 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE	11
TITOLO IV – NORME FINALI.....	11
Art. 21 – CONTROLLI	11
Art. 22 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI.....	11
Art. 23 – AZIONI DI RIVALSA.....	11
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art. 25 – ACCESSO AGLI ATTI E RICORSI	12
Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	12
Allegato A VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA’	13

TITOLO I –PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. La disciplina dei criteri di cui al punto 1 avviene, inoltre, in applicazione dell'art.15 comma 6 della legge regionale 2/2003, che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni che costituiscono misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito (art.5, 4° comma, lettera l legge 2/2003).

3. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2 – BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

1. Il diritto ad usufruire degli interventi previsti dal presente regolamento è riconosciuto a tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel comune di Riccione, fatte salve eventuali leggi speciali.

2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, Il diritto ad usufruire delle prestazioni di cui al presente regolamento – limitatamente per quanto concerne l'attivazione degli interventi di cui al successivo art. 17 - è esteso anche alle persone residenti da meno di un anno o domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.

3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti, il Comune di Riccione può attivarsi, nei limiti di legge, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.

4. Nella prospettiva universalistica e inclusiva della cittadinanza, sono riconosciute priorità che concorrono alla definizione del progetto alle seguenti condizioni di svantaggio:

- ai soggetti in condizioni di povertà o con situazione economica disagiata;
- ai soggetti in condizione di non autosufficienza e/o con forte riduzione delle capacità personali per inabilità in ordine fisico, psichico o sensoriale, totale o parziale, a provvedere alle proprie esigenze;
- ai minori, specie se in condizione di disagio familiare;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva, nella frequenza scolastica obbligatoria e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono interventi sociali.

Art. 3 – PRINCIPI E CRITERI DI ACCESSO

1. L'accesso agli interventi è garantito attraverso valutazione professionale a cura del Servizio Sociale Professionale. La valutazione professionale, fatti salvi i casi specificatamente previsti dal presente regolamento, viene di norma svolta mediante "valutazione della condizione di fragilità" di cui al successivo art. 11. Il diritto alla prestazione è basato sulle diverse scale di fragilità.

2. L'istruttoria tecnico professionale per l'accesso agli interventi economici di assistenza sociale è orientata a valutare lo stato di fragilità del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili. Il sistema assicura comunque la capacità di farsi carico delle situazioni di maggiore gravità e degli interventi in emergenza.

3. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale tramite il Servizio Sociale professionale.

4. Gli interventi devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale (Progetto Individualizzato). Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi e le relative modalità di attuazione, appropriate alle specifiche situazioni.

5. Al fine di valutare la fragilità e la priorità di accesso agli interventi di cui al presente regolamento, nella situazione economica vengono considerate tutte le risorse di natura economica, a qualsiasi titolo godute o percepite, del soggetto richiedente la prestazione sociale.

6. Ogni caso, dal punto di vista della soluzione progettuale, va esaminato anche con riferimento ai tenuti al mantenimento del soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto all'art. 433 c.c.

7. La diversificazione delle modalità di accesso ad un determinato intervento, nonché la misura con la quale viene erogato l'intervento stesso, sono disposti, in funzione del principio di appropriatezza, in relazione alla fruizione delle diverse possibilità offerte dalla rete dei servizi esistente e nel rispetto del presente Regolamento.

8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 e fatto salvo quanto previsto agli artt. 17 e 18, l'attivazione di interventi economici di assistenza sociale è determinata dalla presenza delle seguenti condizioni del richiedente:

- a) essere in possesso di una certificazione I.S.E.E. di valore pari o inferiore ad € 8.500,00;
- b) aver sottoscritto il Progetto Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale;
- c) trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - c.1) Disoccupato e senza alcuna fonte di reddito e/o sostegno parentale;
 - c.2) Percettore di redditi da pensione quale unica fonte di sostentamento;
 - c.3) Assenza di soggetti obbligati ex art. 433 in condizioni economiche tali da potere provvedere al loro mantenimento;
 - c.4) Disagio economico e sociale, anche connesso ad eventi temporanei ed occasionali, in assenza di altre risorse e sostegni parentali.

9. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.

Art. 4 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti è quella del nucleo familiare come disciplinato dalla normativa ISEE.

2. Oltre alla certificazione I.S.E.E. è richiesta l'autocertificazione ovvero la comunicazione di eventuali altri proventi economici, non rientranti nel calcolo dell'I.S.E.E., percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare.

3. Tutte le attestazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero possono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della Guardia di Finanza.

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:

- a) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
- b) cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- c) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, luoghi o ambienti di lavoro, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dal sistema dei servizi per facilitare l'inclusione attiva della persona fragile.
- d) rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale Professionale di partecipare ad eventuali bandi per alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) assenza di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;

- f) non aver volontariamente espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito e agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti;
- g) nel caso in cui sia stato verificato e sia dimostrabile un tenore di vita non corrispondente alla situazione economica dichiarata;
- h) nel caso in cui sia riscontrata la presenza di diritti di proprietà di beni immobili il cui utilizzo non sia documentato e documentabile e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di esse negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.
- i) Nel caso in cui sia riscontrata la presenza di patrimoni mobiliari rilevati dall'attestazione ISEE di importo superiore a € 10.000,00.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Ai soggetti interessati ad accedere agli interventi di cui al presente regolamento sono garantiti:

- a) la completa informazione su interventi garantiti, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta nonché sui motivi che eventualmente ne impediscano l'accesso o ne comportino la cessazione o la decadenza;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
- d) la trasparenza di tutti i propri atti amministrativi al fine di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato, con il solo limite del rispetto alla tutela della riservatezza, di cui al precedente punto c.

2. Relativamente ai casi ammessi è garantito, inoltre l'individuazione del responsabile del caso, nonché la possibilità di partecipare alla definizione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Progetto Individualizzato, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili.

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art. 7 – ACCESSO SU DOMANDA

1. L'accesso agli interventi economici di assistenza sociale avviene tramite presentazione di apposita domanda, presentata all'Ufficio Servizi Sociali da parte del soggetto interessato o da un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, alla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

2. Ai fini della valutazione dello stato di fragilità, il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà essere in possesso della necessaria attestazione ISEE in corso di validità. Potrà inoltre essere richiesta all'interessato ulteriore documentazione necessaria a svolgere la relativa istruttoria tecnico professionale.

3. Di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'ufficio Servizi Sociali completa l'istruttoria e la trasmette alla commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali di cui al successivo art. 13.

4. Il procedimento ha avvio dalla data di ricevimento della domanda, come risulta dalla data di protocollo della stessa e termina con l'esecutività del relativo provvedimento amministrativo di ammissione o diniego.

5. La durata massima del procedimento amministrativo è stabilita – di norma - in 60 giorni, salvo casi di ritardo dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.

Art. 8 – ISTRUTTORIA

1. Le richieste vanno corredate delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, essere sostituita da autodichiarazioni.

2. L'ufficio Servizi Sociali provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

3. Il Servizio Sociale Professionale concorre alle attività istruttorie garantendo un apporto di carattere tecnico-professionale. A tal proposito, per una puntuale conoscenza del caso, si avvarrà del contributo conoscitivo dei servizi presenti sul territorio e, qualora necessario, potrà provvedere ad effettuare visite domiciliari.

4. Nella formulazione del Progetto Individualizzato di cui al successivo art. 10, nonché nella definizione dell'intervento e del budget dello stesso, si tiene generalmente conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

5. La procedura di istruttoria deve essere documentata mediante apertura e aggiornamento della cartella Sociale, anche mediante specifico programma informatico in uso.

Art. 9 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. L'ufficio Servizi Sociali si attiva d'ufficio nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione;
- c) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
- d) segnalazione di altri servizi nell'ambito dell'attività di prevenzione.

2. In caso di intervento economico erogato d'ufficio, l'attestazione ISEE andrà prodotta e consegnata – salvo causa di forza maggiore - entro 60 giorni dall'erogazione.

Art. 10 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso, in una logica di sussidiarietà sia con la rete familiare e relazionale del soggetto che con i diversi attori della comunità (associazioni, gruppi di volontariato, realtà profit e no-profit, cooperative sociali, quartieri, cittadini attivi) nonché con il cittadino interessato.

2. A seguito di accertamento di una situazione di fragilità, il servizio sociale professionale predispone il progetto individualizzato concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, o con la persona che ha presentato la domanda. Nel progetto individualizzato sono analizzati i bisogni segnalati, ma anche quelli rilevati dall'assistente sociale responsabile del caso; sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nell'interesse della comunità della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione; il piano delle attività, i tempi e i modi di verifica dei risultati.

3. Per la predisposizione del Progetto Individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e della rete familiare;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere da a). a d). dell'art. 10, comma 1, del presente Regolamento.

4. Nell'elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisione degli obiettivi e dei contenuti con la persona in carico e i suoi familiari o caregiver, la valutazione di tutte le alternative possibili, propedeutica all'individuazione degli interventi più appropriati, il consenso informato al piano di intervento.

5. Nell'ottica di sviluppo del welfare generativo che stimoli percorsi di autonomia del cittadino in condizione di fragilità, il progetto individualizzato può prevedere il coinvolgimento della persona in percorsi di cittadinanza attiva o di impegno civico. Tale opportunità rappresenta una forma di restituzione di valore alla collettività da parte del cittadino che beneficia di interventi economici di assistenza sociale. Nel formulare la proposta, il servizio dovrà tenere conto delle risorse della persona sia in termini di limitazioni date dalla condizione di fragilità individuale sia in termini di capacità, abilità e potenziale inespresso da valorizzare e rafforzare.

6. Il progetto può essere definito - in considerazione dei bisogni rilevati - mediante un approccio multiprofessionale, prevedendo la costituzione di apposite équipe multidisciplinari o monodisciplinari, nell'ambito delle quali viene individuato, sulla base della fragilità prevalente, il professionista responsabile del caso.

7. La proposta di progetto individualizzato deve essere assoggettata a preliminare verifica - a cura dell'ufficio Servizi Sociali - circa la compatibilità economica in relazione alle risorse disponibili a bilancio e sottoposta a valutazione da parte della Commissione Tecnica di cui al successivo art. 13.

8. Le azioni previste dal progetto individualizzato sono attivate, a seguito di formale sottoscrizione tra le parti coinvolte. Il progetto sottoscritto assume la forma del "contratto sociale" tra le parti. L'impegno assunto alle condizioni previste nel progetto, diventa "diritto esigibile" per la persona.

9. La conclusione degli interventi economici previsti nel progetto può avvenire nei seguenti casi:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti da progetto;
- b) modifica degli obiettivi previsti da progetto con contestuale rimodulazione degli interventi economici ivi previsti;
- c) mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito;
- d) richiesta di interruzione anticipata del percorso progettuale da parte dell'assistito;
- e) cambiamenti sostanziali della situazione sociale e sanitaria dell'assistito che non rendono possibile la prosecuzione del progetto individualizzato e relativi interventi attivati.

Art. 11 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. Il Servizio Sociale Professionale provvede alla valutazione della situazione di fragilità, sulla base dei seguenti elementi:

- a) condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- b) situazione familiare;
- c) contesto abitativo e sociale;
- d) situazione economica e lavorativa.

2. La valutazione dello stato di fragilità avviene utilizzando la tabella "Valutazione dello stato di fragilità" di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizioni di fragilità.

4. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dalla sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locale e la presenza di forme di intervento assistenziale informale (rete parentale, forme di vicinato sociale) sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a), c) e d) del precedente comma 1.

5. Nel caso in cui il fabbisogno di interventi economici di assistenza sociale di cui al presente regolamento risulti superiore rispetto alle risorse disponibili, la priorità nell'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale sarà assicurata tenendo conto delle risultanze di cui alla valutazione dello "Stato di fragilità" di cui all'allegato A del presente regolamento.

6. Qualunque sia l'esito del processo valutativo, è sempre ammessa la rivalutazione periodica, su proposta dei servizi o su richiesta diretta della persona.

Art. 12 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del Progetto Individualizzato da parte

del Servizio Sociale Professionale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'erogazione degli interventi previsti dal progetto.

2. In caso di provvedimento di diniego sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso. Al riguardo, si precisa che il cittadino può presentare opposizione, adeguatamente motivata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito negativo o parzialmente negativo, indirizzando la stessa al dirigente di settore. Entro 30 giorni il cittadino ha diritto a ricevere formale risposta.

Art. 13 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI

1. L'Assistente Sociale presenta le richieste di accesso agli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente regolamento (domanda e relativa documentazione) alla Commissione tecnica per la valutazione degli interventi economici di assistenza sociale, comprensiva di una breve relazione di sintesi sullo stato di fragilità, sugli interventi in atto e programmati, contenente proposte sull'entità della prestazione, sulla durata, sugli oneri da sostenere e sulle collaborazioni da attivare.

2. La Commissione Tecnica per la valutazione degli interventi economici è presieduta dal Dirigente di Settore o suo delegato e composta da un dipendente amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali (che svolge anche le funzioni di segreteria verbalizzante) e dall'Assistente Sociale responsabile del caso che ha proposto l'intervento.

3. La Commissione può essere integrata con i professionisti necessari sia ad una valutazione più ampia dei progetti di presa in carico esaminati sia ad una più rapida organizzazione dei lavori amministrativi conseguenti.

4. Le decisioni della Commissione Tecnica vengono di norma prese all'unanimità. Nel caso in cui ciò non sia possibile le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Il verbale redatto nelle sedute della Commissione Tecnica dovrà riportare specificatamente le motivazioni delle decisioni assunte dai singoli componenti, con particolare riguardo alle esplicite cause che hanno prodotto il diniego della domanda.

6. La Commissione valuta la domanda, la relativa documentazione e le proposte dei responsabili del caso, esprime il proprio parere sull'intervento da erogare, indicando l'importo e la durata dello stesso.

7. La valutazione della Commissione, con adeguata motivazione ed in modo eccezionale, può non tener conto dei limiti di cui al precedente art. 3 comma 8, lettera a).

8. Sulla base degli esiti delle sedute della Commissione Tecnica, gli interventi economici sono autorizzati dal Dirigente di Settore con propria determinazione.

TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E AUTONOMIA DELLA PERSONA

Art. 14 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi economici sono finalizzati, ove possibile, a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto e comunque non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

2. I cittadini in situazione di bisogno socio-economico possono accedere ai seguenti interventi di assistenza economica:

- a) ordinaria
- b) straordinaria
- c) di emergenza e di urgenza
- d) ad integrazione della retta per l'inserimento in strutture residenziali per anziani

3. Tali interventi, in caso di comprovata necessità, possono essere cumulabili secondo progetti di accompagnamento e sostegno.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 17, gli interventi di cui al sopracitato comma 2 rientrano nelle competenze della commissione tecnica per la valutazione dei contributi economici di cui all'art. 13 del Regolamento.

5. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano, di norma, le condizioni socio-economiche sussistenti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni significative di reddito e patrimoniali intervenute in fase di erogazione, che diano luogo a rivalutazione della situazione economica del beneficiario.

6. I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogati a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, secondo il Progetto Individualizzato concordato.

Art. 15 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica ordinaria sono finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti.

2. L'assistenza economica ordinaria è erogata in forma continuativa ed ha, di norma, durata massima di 12 mesi. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici per soggetti in situazione di cronicità, nonché per soggetti in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

3. L'erogazione del contributo non può avere durata superiore all'anno solare e deve essere eventualmente rivalutata alla sua conclusione.

4. Il contributo ordinario massimo mensilmente erogabile è pari al 50% (arrotondato all'euro superiore) dell'importo della pensione minima INPS vigente. Tale importo può essere incrementato di €. 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico e per ogni persona disabile presente nel nucleo familiare.

5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 16 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono contributi una tantum in favore di persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

2. L'importo annuale non può superare, di norma, la somma complessiva di € 2.500,00. L'importo, le modalità ed i tempi per l'erogazione vengono definiti nel Progetto Individualizzato.

3. Sono di norma ammesse al contributo le seguenti spese:

- a) bollette utenze acqua, luce, gas e telefono (qualora quest'ultimo necessario per la realizzazione del Progetto Individualizzato). Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
- b) spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica;
- c) arretrati di affitto e spese condominiali;
- d) spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
- e) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperte dal Servizio Sanitario pubblico e su presentazione di prescrizione medica;
- f) spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.);
- g) altre tipologie strettamente correlate al Progetto Individualizzato.

4. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente al momento della presentazione della domanda e/o in sede di verifica dell'utilizzo del contributo stesso da parte del responsabile del caso.

5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 17 – ASSISTENZA ECONOMICA IN URGENZA E IN EMERGENZA

1. Per emergenza si intende una condizione che pone la persona in imminente pericolo; per urgenza si intende una condizione che in assenza di adeguato trattamento può diventare critica.

2. Gli interventi di assistenza economica in urgenza/emergenza sono contributi economici assistenziali, per spese di prima necessità finalizzati a far fronte a bisogni indifferibili della persona e per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario.

3. I contributi di cui al comma 2 devono essere di misura contenuta, di norma non superiore ad € 200,00, e mirati ad anticipare o sostituire un intervento assistenziale tramite lo strumento del Progetto Individualizzato. I contributi possono essere concessi allo stesso soggetto/nucleo familiare al massimo tre volte nel corso dell'anno solare.

4. Per consentire di soddisfare tempestivamente i bisogni e le necessità espresse, la procedura per l'erogazione degli interventi in urgenza e in emergenza prevede le seguenti fasi:

- a) l'assistente sociale del Servizio Sociale Professionale, con apposita relazione tecnica, formula la proposta di intervento, comprensiva dell'eventuale documentazione e contenente l'indicazione dei costi da sostenere;
- b) il Dirigente, su proposta dell'assistente sociale, dispone l'erogazione dell'intervento straordinario urgente e/o di emergenza, esprimendo un parere sulla congruità della proposta rispetto all'intervento complessivo sul caso, affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione della spesa.

Art. 18 – ASSISTENZA ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI

1. Gli interventi di assistenza economica ad integrazione della retta per strutture residenziali sono finalizzati a sostenere persone di età pari o superiore a 65 anni in condizione di non autosufficienza prive di risorse in misura sufficiente a garantire la copertura degli oneri economici in capo al beneficiario dei servizi forniti in regime residenziale.

2. L'assistenza economica di cui al comma 1 è da intendersi quale strumento di sostegno economico all'interno di un più ampio e complessivo percorso di presa in carico da parte dei servizi pubblici sociali e sanitari territoriali.

3. L'accesso agli interventi di cui al presente articolo è possibile esclusivamente nel caso in cui in favore del richiedente la prestazione di assistenza economica sia attiva una presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale – Area Anziani, desumibile da apposita attestazione del servizio competente.

4. Con riferimento ai principi e criteri di accesso di cui al precedente art. 3, esclusivamente per quanto concerne gli interventi economici ad integrazione della retta per strutture residenziali le attività di valutazione professionale e di progettazione individualizzata di cui all'art. 3 c. 1 e 4 sono da intendersi assolute nell'ambito delle competenze attribuite all'Unità di Valutazione Multidimensionale Geriatrica dalla normativa nazionale e regionale in materia di Non Autosufficienza

5. La persona accolta in struttura residenziale per anziani non autosufficienti è tenuta a pagare la retta a suo carico, utilizzando a tal fine tutte le entrate effettive derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura e/o il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, con l'eventuale intervento dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 e ss del codice civile. E' in ogni modo garantita all'utente la disponibilità di una quota, pari ad € 1.200 annui, per le spese personali.

6. Nel caso di redditi futuri o acquisibili mediante alienazione o locazione di immobili, il Comune può concedere un contributo ad integrazione della retta a titolo anticipatorio, previa sottoscrizione di apposito

impegno al rimborso da parte dell'interessato, dei suoi familiari o del rappresentante legale, anche accompagnato da idonee garanzie.

7. Il Comune riconosce contributi economici ad integrazione delle rette a carico degli utenti di strutture residenziali per anziani non autosufficienti in base ai criteri di seguito indicati:

A) anziano senza coniuge e figli: l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 10.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a:

- € 12.000,00 se l'utente beneficia di pensione o altra indennità di importo inferiore all'indennità di accompagnamento;
- € 15.000,00 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza.

B) anziano appartenente a nucleo con altri componenti (rientranti nel nucleo ai fini ISEE): l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 12.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a € 15.000 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connesse alla sua condizione di non autosufficienza. Si distinguono i seguenti casi:

B)1. anziano in nucleo con coniuge che rimane a domicilio: nella definizione del contributo integrativo della retta si garantisce al coniuge a domicilio una disponibilità mensile minima per il suo mantenimento pari al 100% del minimo pensionistico INPS per l'anno di riferimento, tenendo conto di eventuali ulteriori spese (ad esempio spese assistenziali specifiche); il coniuge è considerato capace di contribuire solo per le eventuali risorse eccedenti;

B)2. anziano con figlio a carico (compreso nel nucleo ai fini ISEE): per quest'ultimo i servizi territoriali competenti predisporranno apposito progetto individualizzato sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

8. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per gli interventi economici di cui al presente articolo è rinvenibile sulla base di quanto disciplinato dalle specifiche disposizioni di cui alla normativa ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i., art. 6, comma 3, lett. b).

9. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI – TABELLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. Fatto salvo quanto previsto per gli interventi economici di cui ai precedenti artt. 17 e 18, i contributi economici vengono quantificati partendo dai punteggi attribuiti secondo quanto previsto dalle Tabelle n. 1 "Valutazione della situazione economica" e n. 2 "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia", di cui all'all'allegato "A" Valutazione dello Stato di Fragilità".

2. Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle n. 1 "Valutazione della Situazione Economica", e n. 2 "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

3. In base al punteggio complessivo ottenuto si calcola il quoziente di contributo erogabile, eventualmente definendo le priorità di intervento in relazione alle risorse disponibili:

Punti	% Contributo erogabile
0 – 10	0 %
11 – 40	40 %
41 – 50	50 %
51 – 60	60 %
61 – 70	70 %
71 – 80	80 %
81 – 90	90 %
91 - oltre	100 %

Art. 20 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

1. Gli uffici comunali si riservano di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dell'interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti.

2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici, gli uffici comunali potranno disporre la revoca degli interventi disposti, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 21 – CONTROLLI

1. L'ufficio servizi sociali esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione.

2. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

3. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

4. I controlli possono consistere in:

- a) verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi;
- b) analisi documentali;
- c) gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

5. L'ufficio servizi sociali può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati. Una quota delle verifiche viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

Art. 22 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti l'ufficio servizi sociali si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione, fatto salvo quanto specificatamente indicato nei vari articoli di cui al presente Regolamento.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, ove sanabile, l'ufficio servizi sociali deve verificare:

- a) l'evidenza dell'errore;
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 23 – AZIONI DI RIVALSA.

1. I cittadini che - in forza delle presenti disposizioni regolamentari - abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei destinatari degli interventi di cui gli uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del Regolamento, vengono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. I Servizi Sociali periodicamente verificano la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

3. Ai cittadini richiedenti i servizi di cui al presente Regolamento, verrà resa idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia.

Art. 25 – ACCESSO AGLI ATTI E RICORSI

1. L'accesso agli atti e documenti amministrativi afferenti alle prestazioni economiche oggetto del presente Regolamento è regolato dalle norme di legge e dai Regolamenti Comunali in materia.

2. Le determinazioni del Dirigente di Settore circa l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di riesame vanno indirizzati al Dirigente del Settore competente.

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione emanata dal Consiglio Comunale. Lo stesso trova applicazione per tutti gli interventi attivati successivamente alla data di entrata in vigore.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dagli organi statali e regionali troveranno immediata applicazione; in tal caso, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento verrà applicata la normativa sopra ordinata.

3. A salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, si procederà, in sede di applicazione delle presenti norme regolamentari, ad un costante monitoraggio dei suoi effetti reali sia nella selezione dei richiedenti le prestazioni, sia nella determinazione dei volumi di erogazioni.

4. Esclusivamente per quanto concerne gli interventi ad integrazione della retta per strutture residenziali già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento, a salvaguardia della continuità dei servizi erogati in favore dell'utenza verrà transitoriamente garantita la prosecuzione dell'erogazione dell'intervento economico per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari.

5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 10-11-12-13-14-15-15 bis-16-17-18-19-20 c.2 punto 1)-21-22-25-39-40-41-42 del "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici ex. art. 12 L. 241/1990", approvato con D.C.C. n. 420/1990 e ss.mm.ii.

Allegato A VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
1. A) I.S.E.E. (da 0 a 50 punti) Punteggio da sommare ai punteggi delle tabelle successive	
Valore I.S.E.E. in Euro	Punti
0,00 – 2.000,00	50
2.000,01 – 4.500,00	40
4.500,01 – 6.000,00	30
6.000,01 – 7.500,00	20
7.500,01 – 8.500,00	10
8.500,01 - oltre	0
1. B) ULTERIORI BENEFICI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO I.S.E.E. (da 0 a 10 punti) Punteggio da sommare ai punteggi delle tabelle precedenti e successive Somma dei contributi economici comunali diretti e indiretti a vario titolo erogati nei 12 mesi precedenti	
€/anno	Punti
0,00 – 200,00	0
200,01 – 300,00	- 1
300,01 – 400,00	- 2
400,01 – 500,00	- 3
500,01 – 600,00	- 4
600,01 – 700,00	- 6
700,01 - oltre	- 10
TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA: MAX. 50	
2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DEL NUCLEO FAMILIARE	
(da 0 a 50 punti) Punteggio da sommare ai punteggi delle tabelle precedenti	
Indicatore	Punti
2. A) Situazione di disoccupazione o riduzione/perdita della capacità reddituale per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	Fino a 10
2. B) Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento, sfratto ecc...)	5
2. C) nuclei familiari monogenitoriali, nuclei familiari con almeno 3 figli minori ovvero nuclei familiari numerosi (> 5 componenti), nuclei familiari con presenza di componenti di età > 75 anni, nuclei unifamiliari con presenza di componente di età > 65 anni	5
2. D) presenza nel nucleo di un componente in condizioni di comprovato stato di disabilità	5
2. E) Assenza di rete familiare, caregiver o stato di emarginazione e solitudine	5
2. F) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	Fino a 20
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO-SANITARIO DEL NUCLEO FAMILIARE: MAX. 50	
RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	
Somma degli indicatori	Punti
1. Situazione economica	Max. 50
2. Bisogno socio-sanitario del nucleo familiare	Max. 50
Totale	Max. 100